



## OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI

Gentili clienti,

tra le misure introdotte a sostegno delle imprese nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, l'art. 65 del D.L. 18/2020 Cura Italia, ha introdotto un **bonus a favore dei negozi**: si tratta di un **credito d'imposta** riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in **locazione immobili** rientranti nella **categoria catastale C/1** indipendentemente dalla metratura dei locali.

Tale credito d'imposta è pari al **60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili** rientranti nella **categoria catastale C/1** detenuti da soggetti **esercenti attività d'impresa** (sono quindi esclusi da tale agevolazione le attività professionali e gli enti non commerciali); sono esclusi, inoltre, tutti coloro che utilizzano un fabbricato avete le caratteristiche di un negozio, ma non accatastato come C/1.

In secondo luogo il credito d'imposta **non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020**, ossia le attività che sono state identificate come essenziali e che hanno potuto continuare la loro attività quali:

- Ipermercati
  - Supermercati
  - Discount di alimentari
  - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
  - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
-



- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Ovviamente presupposto per l'ottenimento del credito d'imposta è l'essere conduttori in un **contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto**.

Di contro non sembra necessario che la locazione debba essere in corso per tutto il mese; anche un **contratto cessato nel corso del mese di marzo** dà diritto al credito d'imposta con riferimento alla frazione di mensilità pagata.

Inoltre la normativa non richiede che il canone di locazione debba essere necessariamente pagato; quindi esso **spetta anche ai conduttori non in regola con le obbligazioni nei confronti del locatore** (anche su tale aspetto comunque si attende un chiarimento ufficiale).

**Il riconoscimento del bonus è automatico**, nel senso che non occorrono domande o moduli o similari da presentare all'Agenzia delle Entrate o altri enti. Si deve semplicemente prendere a base di calcolo l'importo del canone di marzo.



Con la **risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nr. 13/E** pubblicata venerdì 20 marzo, è stato istituito il **codice tributo 6914** denominato “*Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*”, destinato a tale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in F24 per la **compensazione di altri tributi o contributi già dal 25 marzo** (l’F24 deve essere presentato tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: Entratel / Fisco on-line).

**Pertanto: lo Studio ha l’elenco della clientela che può rientrare nella suddetta misura agevolativa nonché la posizione di conduttore in locali che abbiano le caratteristiche richieste. Ciò nonostante, chiunque si ritenga interessato a tale agevolazione, invii una comunicazione a [segreteria@studiomazzoleni.com](mailto:segreteria@studiomazzoleni.com) oppure lo comunichi al proprio referente contabile di studio indicando:**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome azienda</b>                      |  |
| <b>Attività</b>                          |  |
| <b>Ubicazione negozio</b>                |  |
| <b>Categoria Catastale</b>               |  |
| <b>Importo canone mese di marzo 2020</b> |  |

Per qualsiasi chiarimento in merito siamo a disposizione.

Cordiali saluti

Zogno, 24 marzo 2020

Locatelli dott. Davide